SIPSE

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

DPS-08

REGOLAMENTO DELLA TRASPARENZA, DELLA PUBBLICITÀ E DELL'ACCESSO AI DATI

Sistema internazionale di trasparenza democratica, verificabilità istituzionale, pubblicità documentale e tutela della memoria delle consultazioni popolari

Codice: SIPSE-DPS-08
Atto di riferimento: Atto istitutivo SIPSE-DPS n. 18/2026
Sistema operativo: SIPSE – Digital Participation System
Ambito: internazionale e transnazionale
Natura: regolamento organizzativo, tecnico, documentale e amministrativo
Versione: 1.0 – 2026

Principio fondamentale:

La volontà dei popoli deve essere libera, il procedimento deve essere verificabile e l'istituzione deve essere trasparente.

PREAMBOLO

Il Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE), nell'ambito del proprio sistema di partecipazione democratica SIPSE-DPS,

considerato:

- che la trasparenza costituisce un presupposto essenziale della fiducia pubblica nelle istituzioni e nei processi democratici;
- che ogni consultazione popolare deve poter essere verificata attraverso procedure documentate, accessibili e tecnicamente controllabili;
- che la pubblicità degli atti istituzionali costituisce una garanzia contro l'arbitrarietà, la manipolazione e l'utilizzo improprio delle risorse;
- che il diritto di partecipazione deve essere accompagnato dal diritto di conoscere le modalità attraverso le quali la volontà popolare viene raccolta, verificata, conteggiata e pubblicata;
- che la segretezza del voto deve essere rigorosamente tutelata;
- che la protezione dei dati personali deve essere conciliata con l'interesse pubblico alla conoscibilità delle attività istituzionali;

- che la conservazione degli atti e dei risultati costituisce un elemento essenziale della memoria democratica dei popoli;
- che l'impiego di tecnologie digitali deve consentire verificabilità indipendente, tracciabilità e responsabilità degli operatori;

richiamati, per quanto applicabili:

1. La Carta delle Nazioni Unite.
2. La Dichiarazione universale dei diritti umani, con particolare riferimento agli articoli 19 e 21.
3. Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, in particolare gli articoli 17, 19, 25 e 26.
4. Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.
5. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
6. La Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa e il relativo quadro di modernizzazione sulla protezione dei dati personali.
7. Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), quando applicabile.
8. I principi internazionali di accesso all'informazione, responsabilità istituzionale e governo aperto.

adotta il seguente Regolamento.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il sistema di trasparenza, pubblicità, accesso, conservazione, consultazione e verifica dei dati e degli atti prodotti nell'ambito del SIPSE-DPS.
2. Sono disciplinati:

a. la pubblicazione degli atti istituzionali;

b. il Registro internazionale delle consultazioni popolari;

c. il Registro pubblico dei finanziamenti;

d. la pubblicazione dei risultati;

e. la tracciabilità delle operazioni;

f. l'accesso ai documenti;

g. la protezione dei dati personali;

h. la conservazione documentale;

i. l'audit e la verificabilità indipendente;

j. la gestione delle segnalazioni e delle contestazioni.

Articolo 2 – Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

1. Garantire la conoscibilità delle attività del SIPSE-DPS.
2. Consentire la verifica dell'integrità delle consultazioni.
3. Assicurare la pubblicità delle decisioni istituzionali.
4. Rendere controllabile l'utilizzo delle risorse finanziarie.
5. Garantire l'accesso ai documenti secondo criteri uniformi.
6. Proteggere i dati personali e la segretezza delle preferenze.
7. Prevenire manipolazioni, alterazioni e falsificazioni.
8. Rendere disponibili informazioni statistiche e aggregate.
9. Conservare la memoria storica delle consultazioni.
10. Favorire la cooperazione internazionale attraverso standard documentali comuni.

Articolo 3 – Principio di trasparenza verificabile permanente

1. Ogni attività istituzionale rilevante del SIPSE-DPS deve produrre una documentazione idonea a consentirne la ricostruzione e la verifica.
2. La trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione di informazioni, ma comprende la possibilità di verificare l'autenticità, la completezza e la provenienza degli atti.
3. Ogni documento pubblicato deve essere identificabile attraverso un codice univoco, una data di registrazione, la versione e l'indicazione dell'organo responsabile.
4. Le operazioni tecniche rilevanti devono essere registrate in appositi sistemi di audit.
5. Il sistema deve consentire verifiche indipendenti senza rendere identificabile la scelta espressa dal singolo partecipante.

Articolo 4 – Principio di separazione tra trasparenza e segretezza

1. La trasparenza riguarda le istituzioni, le procedure, le risorse e i risultati.
2. La segretezza riguarda la preferenza individuale del votante e ogni elemento che possa consentire di ricondurre una scheda o un voto a una persona identificata o identificabile.
3. Nessuna esigenza di trasparenza può essere utilizzata per giustificare la pubblicazione delle preferenze individuali.
4. Il SIPSE-DPS deve adottare misure tecniche e organizzative affinché i dati pubblici non consentano la ricostruzione dell'identità dei partecipanti o delle loro scelte.

Articolo 5 – Ambito soggettivo

Il regolamento si applica:

a. agli organi istituzionali del SIPSE;

b. agli organismi di gestione del SIPSE-DPS;

c. ai responsabili delle consultazioni;

d. agli amministratori delle piattaforme;

e. agli operatori tecnici;

f. ai soggetti incaricati di verifiche e certificazioni;

g. ai beneficiari di finanziamenti del DPS-07, per gli obblighi di pubblicità e rendicontazione applicabili;

h. ai soggetti esterni che utilizzano il sistema in forza di un contratto o di un accordo.

TITOLO II – PORTALE INTERNAZIONALE DELLA TRASPARENZA

Articolo 6 – Istituzione del Portale

1. È istituito il Portale internazionale della Trasparenza SIPSE-DPS.
2. Il Portale costituisce il punto di accesso pubblico alle informazioni istituzionali e documentali del sistema.
3. Il Portale deve essere accessibile attraverso strumenti digitali, dispositivi mobili e interfacce compatibili con le principali tecnologie assistive.
4. Le informazioni essenziali devono essere disponibili gratuitamente.
5. Il Portale può prevedere ulteriori aree riservate agli operatori autorizzati, agli organismi di controllo e ai soggetti legittimati.

Articolo 7 – Sezioni del Portale

Il Portale è articolato nelle seguenti sezioni:

1. **Istituzioni:** organigrammi, competenze e composizione degli organi.
2. **Normativa:** atti istitutivi, regolamenti, deliberazioni e versioni aggiornate.
3. **Consultazioni:** registro delle consultazioni popolari.
4. **Risultati:** risultati ufficiali, provvisori e definitivi.
5. **Finanze:** bilanci, contributi e rendicontazioni.
6. **Contratti:** contratti standard e informazioni sugli affidamenti, nei limiti di legge.
7. **Controlli:** rapporti di audit, verifiche e certificazioni.
8. **Statistiche:** dati aggregati sulla partecipazione.
9. **Archivio:** documenti storici e memoria democratica.
10. **Accesso:** procedure per richiedere documenti e informazioni.
11. **Sicurezza:** informazioni pubblicabili sulle garanzie tecniche e sugli incidenti.

12. **Segnalazioni:** canale protetto per comunicazioni e denunce.

Articolo 8 – Accessibilità linguistica

1. Il Portale deve favorire l'accesso alle informazioni da parte dei popoli aderenti, indipendentemente dalla lingua utilizzata.
2. Gli atti istituzionali fondamentali devono essere resi disponibili, progressivamente, nelle principali lingue di partecipazione del sistema.
3. Le traduzioni devono essere riconoscibili come versioni linguistiche del medesimo documento.
4. In caso di divergenze interpretative, la versione autentica è quella formalmente approvata dall'organo competente, salvo diversa disposizione dell'atto interessato.

Articolo 9 – Accessibilità digitale

Il Portale deve essere sviluppato secondo standard riconosciuti di accessibilità digitale, con riferimento alle WCAG 2.2 e agli standard tecnici applicabili.

Devono essere garantiti:

a. navigazione accessibile;

b. compatibilità con lettori di schermo;

c. contrasto visivo adeguato;

d. navigazione da tastiera;

e. documenti consultabili anche senza software proprietari;

f. interfacce semplificate per persone con limitata alfabetizzazione digitale.

TITOLO III – REGISTRO INTERNAZIONALE DELLE CONSULTAZIONI

Articolo 10 – Istituzione del Registro

1. È istituito il Registro internazionale delle Consultazioni Popolari SIPSE-DPS.
2. Il Registro costituisce l'archivio ufficiale delle consultazioni gestite attraverso il sistema.
3. Ogni consultazione deve ricevere un identificativo univoco.
4. La registrazione deve avvenire prima dell'apertura della fase di voto, salvo procedure straordinarie espressamente disciplinate.

Articolo 11 – Contenuto del Registro

Per ogni consultazione sono registrati:

1. Codice identificativo.
2. Soggetto promotore.
3. Popolo o comunità interessata.
4. Ambito territoriale o transnazionale.
5. Oggetto della consultazione.
6. Testo integrale del quesito.
7. Opzioni di voto.
8. Regolamento applicabile.
9. Data di apertura.
10. Data di chiusura, ove prevista.
11. Numero degli aventi diritto, quando determinabile.
12. Modalità di partecipazione.
13. Organismo responsabile.
14. Eventuali finanziamenti.
15. Rapporti di verifica.
16. Stato della consultazione.
17. Risultati e atti conclusivi.

Articolo 12 – Stati della consultazione

Ogni consultazione deve essere classificata in uno dei seguenti stati:

- Proposta;
- In istruttoria;
- Ammessa;
- Registrata;
- Aperta;
- Temporaneamente sospesa;
- Chiusa;
- In scrutinio;
- In verifica;
- Risultato provvisorio pubblicato;
- Risultato certificato;
- Contestata;
- Annullata;
- Archiviata.

La classificazione deve consentire di distinguere chiaramente lo stato amministrativo da quello tecnico e da quello relativo alla validità del risultato.

Articolo 13 – Pubblicità del quesito

1. Il testo del quesito deve essere pubblicato integralmente prima dell'inizio della votazione.
2. Devono essere pubblicate anche le informazioni esplicative necessarie alla comprensione del quesito.

3. Eventuali modifiche successive all'apertura della consultazione sono vietate, salvo sospensione e riapertura secondo una procedura formalmente autorizzata.
4. Ogni versione del quesito deve essere conservata nell'archivio.

Articolo 14 – Storico delle modifiche

1. Ogni modifica agli atti di una consultazione deve essere registrata.
2. Il Registro deve indicare:

a. documento modificato;

b. versione precedente;

c. versione successiva;

d. data e ora;

e. soggetto autorizzato;

f. motivazione;

g. effetti della modifica.

3. Le modifiche non possono cancellare la storia documentale precedente.

TITOLO IV – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E VERIFICABILITÀ

Articolo 15 – Pubblicazione dei risultati

1. I risultati delle consultazioni devono essere pubblicati in un'apposita sezione del Portale.
2. La pubblicazione deve distinguere:

a. risultati preliminari;

b. risultati provvisori;

c. risultati sottoposti a verifica;

d. risultati certificati;

e. risultati definitivi secondo il regolamento della consultazione.

3. Deve essere indicata la data e l'ora della pubblicazione.
4. Deve essere identificato l'organismo responsabile della certificazione.
5. I risultati devono essere accompagnati da un rapporto tecnico sintetico.

Articolo 16 – Contenuto del rapporto finale

Il rapporto conclusivo deve contenere, ove applicabile:

1. Numero degli aventi diritto.
2. Numero delle partecipazioni registrate.
3. Numero delle schede valide.
4. Numero delle schede bianche.
5. Numero delle schede nulle.
6. Distribuzione delle preferenze.
7. Percentuale di partecipazione.
8. Eventuali astensioni tecniche o esclusioni motivate.
9. Incidenti e interruzioni rilevanti.
10. Verifiche effettuate.
11. Contestazioni ricevute.
12. Eventuali riserve dell'organismo di controllo.
13. Esito della certificazione.

Articolo 17 – Verificabilità indipendente

1. Il sistema deve permettere la verifica indipendente dell'integrità delle procedure.
2. Le verifiche possono essere svolte da organismi tecnici, revisori indipendenti, osservatori autorizzati e soggetti accademici qualificati.
3. Le verifiche possono riguardare:

a. integrità del sistema;

b. correttezza delle procedure;

c. regolarità dello scrutinio;

d. corrispondenza tra dati registrati e risultati pubblicati;

e. continuità e sicurezza delle infrastrutture;

f. conformità ai regolamenti applicabili.

4. L'accesso ai dati necessari alle verifiche deve avvenire in ambienti controllati e con misure di protezione della riservatezza.
5. Nessuna verifica può comportare la divulgazione delle preferenze individuali.

Articolo 18 – Certificati di integrità documentale

1. Gli atti principali e i rapporti conclusivi possono essere accompagnati da certificati di integrità digitale.
2. Il certificato può contenere:

- identificativo del documento;
- impronta crittografica;

- algoritmo utilizzato;
- data e ora di registrazione;
- versione;
- soggetto certificatore;
- riferimento al registro di conservazione.

3. Il certificato consente di verificare che il documento consultato corrisponda alla versione registrata.
4. L'impronta crittografica non costituisce, da sola, prova della veridicità sostanziale del documento o della correttezza del risultato.

Articolo 19 – Registro delle verifiche

È istituito un Registro delle Verifiche contenente:

a. soggetto verificatore;

b. oggetto della verifica;

c. data di avvio;

d. metodologia applicata;

e. documenti esaminati;

f. risultati;

g. eventuali anomalie;

h. raccomandazioni;

i. stato di attuazione delle misure correttive.

TITOLO V – TRASPARENZA ECONOMICA E FINANZIARIA

Articolo 20 – Pubblicità delle risorse

1. Le risorse utilizzate per il funzionamento del SIPSE-DPS devono essere soggette a registrazione contabile.
2. Le entrate e le uscite devono essere riconducibili a categorie economiche definite.
3. La pubblicità deve consentire di verificare la provenienza delle risorse e la loro destinazione.
4. Sono tutelate le informazioni riservate la cui divulgazione sia vietata dalla normativa applicabile.

Articolo 21 – Registro dei finanziamenti

È istituito il Registro pubblico dei Finanziamenti, coordinato con il DPS-07.

Il Registro contiene:

1. Identificativo del finanziamento.
2. Soggetto finanziatore, nei limiti consentiti.
3. Importo ricevuto.
4. Data di ricezione.
5. Finalità dichiarata.
6. Destinazione delle risorse.
7. Soggetto beneficiario.
8. Stato dell'erogazione.
9. Rendicontazione.
10. Eventuali verifiche.

Articolo 22 – Trasparenza delle tariffe e dei servizi

1. Le tariffe per l'utilizzo dei servizi SIPSE-DPS devono essere pubblicate preventivamente.
2. Devono essere chiaramente distinguibili:

a. servizi gratuiti;

b. servizi ordinari;

c. servizi professionali;

d. servizi tecnologici aggiuntivi;

e. servizi straordinari;

f. servizi finanziati attraverso il DPS-07.

3. Nessun costo può essere introdotto retroattivamente senza adeguata base contrattuale.
4. Le condizioni economiche devono essere comprensibili e accessibili.

Articolo 23 – Pubblicità dei contratti

1. I contratti stipulati per la gestione del SIPSE-DPS devono essere registrati.
2. Sono pubblicati gli elementi essenziali:

a. oggetto;

b. durata;

c. soggetti contraenti;

d. valore economico, quando divulgabile;

e. obblighi principali;

f. responsabilità;

g. eventuali modifiche.

3. Le informazioni riservate, i segreti commerciali legittimamente tutelati e i dati personali sono protetti.
4. La riservatezza contrattuale non può essere utilizzata per occultare irregolarità finanziarie o conflitti di interesse.

TITOLO VI – ACCESSO AI DOCUMENTI E AI DATI

Articolo 24 – Diritto di accesso

1. Ogni persona può consultare gratuitamente i documenti pubblicati nel Portale.
2. I soggetti interessati possono richiedere documenti ulteriori, secondo le procedure del presente regolamento e le disposizioni applicabili.
3. L'accesso deve essere garantito in condizioni di imparzialità e senza discriminazioni.
4. Non è necessario dimostrare un interesse particolare per consultare le informazioni già rese pubbliche.

Articolo 25 – Accesso documentale su richiesta

1. Le richieste possono essere presentate attraverso un modulo digitale oppure mediante canali alternativi accessibili.
2. La richiesta deve identificare, con ragionevole precisione, i documenti o le informazioni desiderati.
3. Il responsabile dell'accesso provvede alla registrazione della richiesta.
4. Il termine ordinario di risposta è di trenta giorni, salvo termini diversi previsti dalla legge applicabile o dalla disciplina contrattuale pertinente.
5. In caso di particolare complessità, il termine può essere prorogato una sola volta, con comunicazione motivata al richiedente.

Articolo 26 – Limitazioni all'accesso

L'accesso può essere limitato, in tutto o in parte, quando necessario per tutelare:

a. dati personali;

b. segretezza del voto;

c. sicurezza informatica;

d. credenziali e chiavi crittografiche;

e. indagini su frodi o violazioni;

f. informazioni commerciali legittimamente riservate;

g. diritti di terzi;

h. interessi protetti dalla normativa applicabile.

Le limitazioni devono essere motivate, proporzionate e soggette a riesame.

Articolo 27 – Accesso parziale

1. Quando soltanto una parte del documento è soggetta a limitazione, deve essere consentito l'accesso alla parte restante.
2. La riservatezza non può comportare automaticamente il diniego integrale di un documento.
3. Le parti oscurate devono essere individuate, ove possibile, mediante indicazione della relativa motivazione.

Articolo 28 – Diniego e riesame

1. Il diniego deve essere motivato.
2. Il richiedente può presentare istanza di riesame entro trenta giorni dalla comunicazione.
3. Il riesame è affidato a un soggetto diverso da quello che ha adottato la decisione iniziale.
4. Il procedimento di riesame deve concludersi, di regola, entro trenta giorni.
5. Restano impregiudicati gli eventuali rimedi amministrativi o giudiziari previsti dalla legge applicabile.

TITOLO VII – PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA

Articolo 29 – Principi di trattamento

Il trattamento dei dati personali deve rispettare, ove applicabile, i principi di:

1. Liceità.
2. Correttezza.
3. Trasparenza.
4. Limitazione delle finalità.
5. Minimizzazione.
6. Esattezza.
7. Limitazione della conservazione.
8. Integrità.
9. Riservatezza.

10. Responsabilizzazione.

Articolo 30 – Separazione dei dati

1. I dati identificativi dei partecipanti devono essere separati dai dati relativi alle preferenze espresse.
2. Il sistema deve adottare misure tecniche per impedire la ricostruzione del collegamento tra identità e voto.
3. Gli archivi amministrativi non possono contenere informazioni sulle preferenze individuali.
4. Gli operatori finanziari e amministrativi non possono accedere ai dati di voto.

Articolo 31 – Anonimizzazione e aggregazione

1. I dati destinati alla pubblicazione devono essere aggregati o anonimizzati quando necessario.
2. Devono essere adottate misure contro la reidentificazione indiretta.
3. Per consultazioni riguardanti comunità di piccole dimensioni, il sistema deve applicare soglie di pubblicazione e tecniche di protezione statistiche adeguate.
4. La pubblicazione dei risultati non deve consentire di identificare il voto di una singola persona attraverso correlazioni con altri archivi.

Articolo 32 – Responsabile della protezione dei dati

1. Quando richiesto dalla normativa applicabile, è designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO).
2. Il DPO esercita le funzioni di consulenza, sorveglianza e cooperazione previste dalla disciplina pertinente.
3. La funzione deve essere indipendente dalle attività operative di scrutinio.
4. Il SIPSE individua formalmente il titolare e, ove necessario, i responsabili del trattamento per ciascuna attività.

Articolo 33 – Violazioni dei dati

1. Ogni incidente che possa compromettere la riservatezza, l'integrità o la disponibilità dei dati deve essere registrato.
2. Sono previste procedure di:

a. rilevazione;

b. contenimento;

c. valutazione del rischio;

d. ripristino;

e. comunicazione agli interessati e alle autorità competenti, quando richiesta;

f. prevenzione della reiterazione.

3. Gli incidenti rilevanti sono oggetto di una relazione tecnica.

TITOLO VIII – ARCHIVIO DIGITALE E MEMORIA DEMOCRATICA

Articolo 34 – Istituzione dell'Archivio internazionale

1. È istituito l'Archivio internazionale della Memoria Democratica SIPSE-DPS.
2. L'Archivio conserva gli atti istituzionali, i documenti delle consultazioni, le certificazioni, i rapporti e le informazioni storiche.
3. L'Archivio costituisce la memoria documentale permanente del sistema.

Articolo 35 – Conservazione documentale

1. Ogni documento deve essere conservato secondo criteri di autenticità, integrità, reperibilità e leggibilità nel tempo.
2. Sono previste copie di sicurezza e procedure di ripristino.
3. I formati documentali devono privilegiare standard aperti e interoperabili.
4. Le politiche di conservazione devono rispettare i termini legali e gli obblighi applicabili.
5. Nessun documento storico può essere cancellato arbitrariamente.

Articolo 36 – Immodificabilità degli atti

1. Gli atti formalmente pubblicati devono conservare una versione autentica identificabile.
2. Le rettifiche devono essere registrate mediante nuovi atti o versioni successive.
3. La versione precedente rimane conservata nell'archivio, salvo obblighi legali di cancellazione o restrizione.
4. Ogni modifica deve essere tracciabile.

Articolo 37 – Registro temporale e impronte digitali

1. Il sistema può utilizzare registri temporali certificati, firme elettroniche, marche temporali e impronte crittografiche.
2. Le tecnologie di registrazione distribuita possono essere utilizzate per aumentare la verificabilità degli atti.
3. L'impiego di blockchain o tecnologie equivalenti non sostituisce la verifica giuridica e documentale.
4. Nessuna informazione personale o preferenza di voto deve essere pubblicata su registri immutabili in forma identificabile.

Articolo 38 – Accesso storico

1. Gli atti delle consultazioni concluse sono progressivamente resi disponibili nell'Archivio storico.
2. Sono conservati:

a. il quesito originario;

b. il regolamento applicabile;

c. gli atti di apertura e chiusura;

d. i rapporti di scrutinio;

e. i certificati;

f. le decisioni sulle contestazioni;

g. il risultato conclusivo.

3. L'accesso storico è subordinato alla protezione dei dati personali e degli altri interessi legittimamente tutelati.

TITOLO IX – AUDIT, CONTROLLO E OSSERVAZIONE PUBBLICA

Articolo 39 – Sistema permanente di audit

1. Il SIPSE-DPS istituisce un sistema permanente di audit documentale, amministrativo e tecnologico.
2. Gli audit possono essere ordinari o straordinari.
3. Gli audit ordinari sono programmati annualmente.
4. Gli audit straordinari possono essere attivati in presenza di segnalazioni documentate, anomalie o incidenti rilevanti.

Articolo 40 – Osservatori indipendenti

1. Possono essere accreditati osservatori indipendenti.
2. L'accreditamento è subordinato a criteri di competenza, imparzialità, indipendenza e trasparenza.
3. Gli osservatori possono assistere alle fasi pubbliche delle consultazioni e accedere alla documentazione autorizzata.
4. Non possono interferire con le operazioni tecniche o accedere a dati personali non necessari.
5. Gli osservatori possono presentare rapporti autonomi.

Articolo 41 – Relazioni di conformità

Al termine delle verifiche possono essere rilasciate:

a. attestazioni di conformità documentale;

b. relazioni di integrità tecnica;

c. rapporti di regolarità procedurale;

d. certificazioni di conservazione;

e. rapporti di audit finanziario.

Le attestazioni devono indicare chiaramente il loro oggetto, la metodologia, i limiti e il soggetto responsabile.

Articolo 42 – Pubblicazione delle anomalie

1. Le anomalie rilevanti devono essere documentate.
2. La pubblicazione deve evitare la divulgazione di vulnerabilità ancora sfruttabili o di dati personali.
3. Le informazioni possono essere pubblicate dopo l'adozione delle misure di contenimento.
4. Il rapporto deve distinguere tra irregolarità accertate, sospetti, contestazioni e criticità tecniche.

TITOLO X – INTEGRITÀ INFORMATIVA E CONTRASTO ALLA MANIPOLAZIONE

Articolo 43 – Integrità delle informazioni

1. Le informazioni pubblicate dal SIPSE-DPS devono provenire da fonti identificabili.
2. Le rettifiche devono essere tempestive e documentate.
3. È vietata la pubblicazione consapevole di risultati alterati o informazioni fraudolente.
4. Le informazioni non ancora verificate devono essere contrassegnate come tali.

Articolo 44 – Contrasto alla manipolazione informativa

Il sistema adotta misure per individuare:

a. pubblicazioni fraudolente;

b. falsificazione dei documenti;

c. alterazione dei risultati;

d. utilizzo improprio dei marchi istituzionali;

e. divulgazione di dati falsi attribuiti al SIPSE;

f. campagne automatizzate dirette a compromettere la corretta informazione dei partecipanti.

Articolo 45 – Comunicazioni ufficiali

1. Le comunicazioni istituzionali devono riportare un identificativo verificabile.
2. Gli atti ufficiali devono essere pubblicati attraverso i canali riconosciuti.
3. Le comunicazioni non ufficiali non possono essere presentate come decisioni del SIPSE.
4. È istituito un sistema di verifica dell'autenticità delle comunicazioni.

TITOLO XI – RESPONSABILITÀ E GARANZIE

Articolo 46 – Responsabilità degli operatori

Gli operatori sono tenuti a:

1. rispettare le autorizzazioni ricevute;
2. mantenere la riservatezza;
3. utilizzare esclusivamente credenziali personali;
4. registrare le operazioni rilevanti;
5. segnalare gli incidenti;
6. non alterare i documenti;
7. non divulgare dati riservati;
8. collaborare alle verifiche.

Articolo 47 – Violazioni del regolamento

Costituiscono violazioni:

a. cancellazione arbitraria di atti;

b. alterazione dei registri;

c. occultamento di finanziamenti;

d. divulgazione illecita di dati personali;

e. accesso non autorizzato;

f. falsificazione di certificati;

g. manipolazione dei risultati;

h. ostacolo ingiustificato all'accesso documentale.

Articolo 48 – Segnalazioni e tutela

1. È istituito un canale riservato per le segnalazioni.
2. Le segnalazioni devono essere valutate con imparzialità.
3. Sono tutelati i soggetti che segnalano in buona fede violazioni o anomalie.
4. È vietata ogni forma di ritorsione per le segnalazioni legittime.
5. Restano applicabili le tutele previste dalle normative pertinenti.

Articolo 49 – Ricorsi e contestazioni

1. Gli interessati possono contestare dinieghi di accesso, omissioni documentali e violazioni delle disposizioni del presente regolamento.
2. Le contestazioni devono essere registrate.
3. La decisione deve essere motivata.
4. Restano impregiudicati i rimedi previsti dall'ordinamento giuridico applicabile.

TITOLO XII – INTEROPERABILITÀ E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 50 – Interoperabilità

1. Il SIPSE-DPS promuove standard documentali e informatici interoperabili.
2. I registri devono consentire l'esportazione dei dati in formati aperti.
3. Le interfacce applicative devono consentire l'integrazione controllata con sistemi esterni.
4. L'interoperabilità non deve compromettere la sicurezza e la riservatezza.

Articolo 51 – Standard internazionali

Il sistema può adottare standard tecnici riconosciuti, tra cui:

- ISO 15489 per la gestione documentale;
- ISO 14721 per i sistemi di archiviazione digitale;
- ISO/IEC 27001 per la gestione della sicurezza delle informazioni;
- ISO/IEC 27701 per la gestione delle informazioni sulla privacy;
- ISO 22301 per la continuità operativa;
- WCAG 2.2 per l'accessibilità dei contenuti digitali.

L'adozione di tali standard deve essere accompagnata dalla verifica della versione vigente e della concreta applicabilità.

Articolo 52 – Cooperazione istituzionale

Il SIPSE può promuovere accordi di cooperazione con:

a. università;

b. centri di ricerca;

c. organismi di standardizzazione;

d. istituzioni pubbliche;

e. organizzazioni internazionali;

f. organizzazioni della società civile;

g. organismi indipendenti di audit.

La cooperazione non comporta automaticamente riconoscimento istituzionale, delega di poteri pubblici o attribuzione di giurisdizione.

TITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53 – Coordinamento con gli altri regolamenti DPS

Il presente regolamento è coordinato con:

1. DPS-01 – Regolamento generale del sistema.
2. DPS-02 – Regolamento della Consultazione Popolare Permanente.
3. DPS-03 – Regolamento economico, tariffario e dei servizi.
4. DPS-04 – Regolamento dei controlli, delle verifiche e delle certificazioni.
5. DPS-05 – Contratto internazionale standard.
6. DPS-06 – Manuale operativo generale del SIPSE-DPS.
7. DPS-07 – Regolamento del Fondo per la Partecipazione dei Popoli.

Articolo 54 – Gerarchia e interpretazione

1. Il presente regolamento è subordinato all'Atto istitutivo e agli atti di rango superiore del SIPSE.
2. Deve essere interpretato in conformità alle norme imperative e alle disposizioni applicabili.
3. In caso di conflitto con disposizioni legislative inderogabili, prevalgono queste ultime.
4. Le disposizioni del presente regolamento non attribuiscono al SIPSE poteri pubblici o internazionali non validamente acquisiti.

Articolo 55 – Revisione periodica

1. Il regolamento è sottoposto a revisione almeno ogni ventiquattro mesi.
2. La revisione può essere anticipata in caso di evoluzioni tecnologiche, modifiche normative o criticità rilevanti.
3. Le modifiche devono essere pubblicate con indicazione delle versioni precedenti.

Articolo 56 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e pubblicazione da parte degli organi competenti del SIPSE.

DISPOSIZIONE ISTITUZIONALE CONCLUSIVA

Il DPS-08 istituisce il quadro organizzativo attraverso il quale il SIPSE-DPS rende verificabile la propria attività e accessibile la documentazione relativa alle consultazioni popolari.

La trasparenza non costituisce un elemento accessorio della democrazia, ma una delle sue garanzie strutturali.

Ogni consultazione deve lasciare una memoria documentale verificabile. Ogni finanziamento deve avere una destinazione controllabile. Ogni risultato deve poter essere sottoposto a verifica. Ogni partecipante deve poter esercitare il proprio diritto senza rinunciare alla riservatezza della propria scelta.

Il SIPSE-DPS assume pertanto il principio della **Memoria Democratica Permanente**:

Le decisioni dei popoli possono appartenere al presente, ma la loro documentazione deve poter essere verificata anche dalle generazioni future.

SIPSE – Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica

DPS-08 – Regolamento della Trasparenza, della Pubblicità e dell'Accesso ai Dati

Il voto appartiene ai popoli.

La trasparenza appartiene a tutti.

La memoria democratica non deve essere cancellata.

PAX NON ABSENTIA BELLI SED PRAESENTIA IUSTITIAE.

Allegato tecnico – Architettura minima del Portale SIPSE-DPS

Per passare dalla disciplina normativa alla realizzazione tecnologica, il DPS-08 dovrà essere attuato attraverso sette registri coordinati.

Registro	Funzione
R-01	Registro degli atti istituzionali
R-02	Registro delle consultazioni
R-03	Registro dei risultati

R-04 Registro dei finanziamenti
R-05 Registro delle verifiche e certificazioni
R-06 Archivio della Memoria Democratica
R-07 Registro degli accessi documentali e delle contestazioni

Architettura funzionale

PORTALE INTERNAZIONALE SIPSE-DPS

Accesso pubblico e area riservata

Atti istituzionali

Consultazioni popolari

Risultati certificati

Finanziamenti

Audit e verifiche

Archivio storico

LIVELLO DI VERIFICA INDIPENDENTE

Audit · firme digitali · impronte crittografiche · registri temporali

ARCHIVIO DELLA MEMORIA DEMOCRATICA

Conservazione, integrità e reperibilità documentale